

Se questa è la reale ricostruzione della vicenda, frutto dell'attenta ponderazione delle risultanze emerse in sede di copiosa istruttoria, inverosimile appare, invece, la versione fornita dai tre lavoratori licenziati nel loro libero interrogatorio.

Innanzitutto va precisato che così come non è emersa provata la tesi sostenuta dall'azienda circa l'intento premeditato dei manifestanti di bloccare la produzione (cd sabotaggio), altrettanto non ha avuto idoneo (da darsi in ambito processuale e non con l'intento poco felice di far pubblicare su un noto Quotidiano locale, proprio nel momento in cui il Giudice si stava ritirando in camera di consiglio, gli stralci di quelle registrazioni di conversazioni non ammesse in giudizio perché prodotte in dispregio delle preclusioni del rito) riscontro probatorio l'assunto del sindacato volto a dimostrare la sussistenza di un progetto aziendale (non potendo essere altro, dovendosi ravvisare l'antisindacalità nella condotta propria dell'azienda e non in iniziative del tutto personali -seppur poco felici- di un singolo dipendente quale il Tartaglia) teso a reprimere l'attività sindacale colpendo (recte, perseguitando) uno (inspiegabilmente, e non anche altro autorevole esponente quale il Lamorte) dei propri attivisti rappresentanti (Barazzino).

Infatti, proprio perché il sindacato non ha fornito in maniera sufficiente e completa (pur essendo stato posto nella condizione di farlo con l'ammissione delle specifiche testimonianze ammesse sul punto; per il rigetto della richiesta di acquisizione delle trascrizioni dell'sms e delle registrazioni delle conversazioni si richiamano le ordinanze istruttorie rese in corso di causa) adeguata prova (la circostanza è rimasta di natura indiziaria) di tale tesi, così non assolvendo il proprio onere probatorio, si è



ritenuto superfluo assumere prova contraria articolata dall'azienda a mezzo proprio del teste Tartaglia sulle medesime circostanze (tra l'altro, forse proprio in conseguenza di tale carenza probatoria, a pag. 7 delle note autorizzate la Fiom correggeva il tiro sostenendo che aveva sempre ritenuto improbabile che il Tartaglia percepisse cinquemila euro per ogni lavoratore licenziato, così, di fatto, sminuendo la tesi, pur inizialmente sostenuta, della persecuzione sindacale di alcuni suoi esponenti).

Infatti, anche l'episodio vissuto e raccontato dal teste Laspagnoletta (Tartaglia gli avrebbe detto che il Barozzino era una zanzara fastidiosa da schiacciare), dove la motivazione di appartenenza ed attivismo sindacale in capo al Barozzino ha il fine di tentare di spiegare quello che viene da lui percepito come intento minaccioso e persecutorio del Tartaglia nei confronti del sindacato, appare essere frutto di una sua personale ed opinabile (come si evidenzierà) convinzione che non trova riscontro in altri concreti elementi probatori (quali, ad es., il dialogo del 3.11.10 nel piazzale del palazzo di giustizia, come si dirà).

Infatti, questi diceva di avere percepito la frase offensiva pronunciata dal Tartaglia come una provocazione volta a lui ed al Barozzino proprio quali appartenenti alla Fiom e di essere talmente intimorito da non richiedere al Tartaglia spiegazioni ulteriori o replicare, ma di avere subito dopo convocati Lamorte e Barozzino (i quali però minimizzano l'accaduto e lo tranquillizzano) al fine di notizzarli di quanto avvenuto (ciò, unitamente all'sms di avvertimento, confermerebbe che nel maggio 2010 il Barozzino era stato messo in guardia sulla persona del Tartaglia; dato importante, che



sarà utile per valutare il comportamento successivo del Barozzino, secondo quanto si evidenzierà).

Collegava l'episodio all'appartenenza sua e del Barozzino alla Fiom ma non sapeva spiegare come mai il Tartaglia non avesse anche fatto riferimento al Lamorte (pure attivista); si giustificava dicendo che probabilmente (una sua convinzione) il Barozzino era più in vista.

Ma allora è da chiedersi perché si sentisse intimorito e perseguitato anche lui che proprio attivo di certo non era, né lo era più, soprattutto, del Lamorte; che aveva sempre avuto buoni rapporti con il Tartaglia (sin dall'adolescenza); che non aveva mai avuto in precedenza (né successivamente) altre discussioni con questi, quale suo superiore, sul posto di lavoro.


Non aveva mai nemmeno avuto precedenti contestazioni e sanzioni disciplinari; perché allora temere un licenziamento?

Del resto non aveva mai ricoperto cariche elettive nell'azienda e nel sindacato (a differenza di Barozzino e Lamorte) e l'ultimo sciopero a cui aveva partecipato si era svolto prima che in azienda addirittura arrivasse il Tartaglia.

Collegava anche l'accaduto a due licenziamenti di iscritti Fiom avvenuti la settimana prima, ma di cui però non conosceva nemmeno le relative vicende perché assente dal lavoro.

Anche la deposizione resa quale testimone dalla figlia di Barozzino sul paventato disegno aziendale contiene dei contrasti logici insanabili.

Questa diceva che il Petrilli le raccontava sul piazzale del palazzo di giustizia, nel corso di una precedente udienza, che il padre (stranamente solo



lui) non c'entrava nulla nella vicenda oggetto del giudizio e che "era stato messo in mezzo" (ma allora è da chiedersi se Lamorte e Pignatelli c'entrassero è perché, visto che l'episodio è unico!).

Poi diceva che il padre, dopo il riferimento fatto dal Petrilli all'avvertimento datogli in passato ("ti avevo detto di stare attento al Tartaglia"), gli chiedeva ingenuamente "perché?", come se a quella data non sapesse già, visto che aveva ricevuto quell'sms (cfr interrogatorio libero di Barozzino) ed aveva parlato con Laspagnoletta.

Raccontava quindi che Petrilli avrebbe fatto riferimento a "quelle buste paga" con l'indicazione dei 5.000 euro ottenuti per ogni lavoratore licenziato, che lo stesso Tartaglia avrebbe fatto loro vedere vantandosi.

Posto che però il Tartaglia non risulta abbia mai avuto il potere di licenziare alcuno, è da chiedersi se è verosimile che l'azienda paghi e contabilizzi ufficialmente somme che, dato l'intento illecito (nel caso in esame sarebbero finalizzate a reprimere l'attività sindacale), avrebbe ben potuto corrispondere in nero, senza lasciare traccia.

Se poi si ritiene che siano state mascherate sotto altre (ad. es premi di produzione) voci (non potendo evidentemente comparire in busta paga la dicitura "per licenziamenti irrogati"), non si comprende il gesto del Tartaglia di mostrare in visione un documento che agli occhi di terzi non poteva dimostrare proprio alcunché visto che non conteneva riferimenti espliciti.

E la conferma di tale inverosimiglianza la si ha nella risposta che il Petrilli avrebbe dato alla domanda (che riassume tutta la tesi del complotto, sconfessandola) della figlia di Barozzino "allora l'hanno fatto apposta?", dicendo "di non sapere nulla" e che la probabile esistenza di qualche



progetto aziendale in tale direzione era solamente il frutto di una sua personale supposizione (la testimonianza di Petrilli sul punto, pertanto, veniva ritenuta superflua e sovrabbondante, non potendo far transitare nei verbali del giudizio quella che era già stata raccontata da altro teste come mera congettura del Petrilli).

Né ulteriori elementi sono riscontrabili nella deposizione del teste Stanchieri, la quale, anzi, proprio perché non assisteva a tutta la predetta discussione, non ricordava riferimenti fatti dal Petrilli alla persona del Tartaglia o a somme di denaro da questi verosimilmente percepite.

Le deposizioni, poi, dei lavoratori licenziati appaiono in maniera evidente non attendibili ed in aperta contraddizione non solo con quanto riferito in precedenza dagli altri testi escussi durante la fase sommaria ed il giudizio di opposizione, ma anche in contrasto tra loro tre e, in alcuni passaggi, addirittura nell'ambito della stessa deposizione singolarmente considerata.

Circostanza che avrebbe meritato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica se tali deposizioni non fossero state rese in sede di libero interrogatorio, e quindi in assenza di previo giuramento secondo la formula di rito, in considerazione di quell'evidente interesse personale all'esito del giudizio che ne aveva escluso l'audizione (e forse vi è da dire meno male) in qualità di testimoni, ex art. 246 c.p.c., e che poi, di fatto, si è palesato in tutta la sua consistenza all'esito della prova.

In particolare, il Barozzino (ma analoga considerazione è stata resa anche dal Lamorte e dal Pignatelli), nel verbale del 17.5.11, diceva che al momento dei fatti ed ancora oggi non era riuscito a capire il "perché" (ossia il motivo) il Tartaglia contestò loro tre. Tuttavia, tale affermazione è



smentita proprio dal loro stesso comportamento (in particolare dal suo e da quello di Lamorte) che, con tono di sfida e sbeffeggiante, si rivolgevano al Tartaglia dicendogli “che, ti si è incantato il disco?”; atteggiamento con cui, implicitamente, sottolineavano più volte che non era necessario ribadire di continuo la contestazione, forse proprio perché, evidentemente, avevano capito.

Del resto, una persona che non comprende una situazione in cui è, a suo dire, involontariamente ed inconsapevolmente coinvolta, chiede, al contrario, delucidazioni su quanto sta accadendo.

Ma la circostanza di cui sopra è confutata anche, subito dopo, dalla deposizione dello stesso Pignatelli, il quale, dopo avere anche egli di sua sponte sottolineato di non avere compreso il perché della contestazione, contraddicendosi, diceva che, appena spostatisi e visto che gli AGV non ripartivano, facevano (loro tre) notare ai responsabili Sata che non erano loro la causa del fermo dei carrellini (così difendendosi e giustificandosi, ammettevano di avere compreso quanto loro prima veniva rimproverato e, soprattutto, smentisce che ad oggi non abbiano ancora compreso il cd “perché”).

Barozzino inoltre diceva che “nessuno” dei presenti aveva capito che lì non poteva stare. Ebbene, anche questa affermazione è palesemente contraddetta con quanto riferito dai precedenti testi escussi, anche dagli altri stessi rappresentanti sindacali di cui alla lista indicata dalla Fiom.

In particolare, il teste Lauda Rocco (delegato UIM), sentito all’udienza del 3.11.10, dichiarava di sapere che sul percorso riservato al passaggio dei carrellini non si può “sostare” (n.b. non dice transitare o attraversare,



momentaneamente) e che la zona pedonale era delimitata da apposita segnaletica orizzontale. Sempre alla medesima udienza, il teste Fontana Michele (delegato UGL) ricordava di essere rimasto sulla fascia rossa (zona pedonale, vedi foto doc. n. 6 produzione Sata; a dimostrazione che una segnaletica all'epoca c'era) sapendo (ciò contraddice le difese dei tre licenziati che non avrebbero saputo del divieto) che oltre non era consentito "sostare". Anche il teste Evangelista Gerardo, delegato FIM-CISL, dichiarava "sappiamo tutti che lì non possiamo sostare" per motivi di sicurezza e perché si impedisce alla linea il rifornimento dei materiali, tant'è che tutti gli altri, poi, si erano posti "al di fuori della zona riservata al transito dei carrelli".

Non da ultimo, anche il teste Petrilli, delegato UILM, all'udienza del 21.10.10 confermava di sapere che per motivi di sicurezza "lì non possiamo sostare", tant'è che lui stesso invitava Barozzino ad allontanarsi.

Nel proprio racconto Barozzino continuava dicendo che, successiva ad una prima fase in cui tutti indistintamente si soffermavano sulla banda magnetica, non ne seguiva una seconda in cui solo lui, Lamorte e Pignatelli persistevano nella posizione irregolare.

Anche tale ricostruzione appare in evidente contrasto con quanto riferito dai precedenti testi escussi.

Infatti, tra gli altri, il teste Massari Costantino, delegato FISMIC, sulla circostanza dichiarava "a questo punto (ossia dopo il richiamo dei responsabili Sata, ricordato immediatamente prima) chi non era già al di fuori dell'area delimitata dalle linee gialle (che erano presenti, sicuramente all'epoca, confutando anche qui quanto riferito dai tre licenziati e sostenuto



dal sindacato per mezzo delle foto poi non acquisite; tuttavia, sul punto, si ritiene essere stata per lo meno inopportuna la scelta aziendale di ritinteggiare la pavimentazione, facendo divenire irrilevante un sopralluogo dei posti per mutamento degli stessi) si è spostato e davanti al carrellino sono rimasti Lamorte, Barozzino e Pignatelli”; ed inoltre “tutte le persone che vi sostavano innanzi “cominciarono” a “spostarsi”.

Gli espressi riferimenti sopra richiamati, fatti dai testi alle diverse colorazioni sul pavimento a delimitazione delle zone riservate rispettivamente agli AGV ed ai pedoni, secondo la raffigurazione ritratta nelle rappresentazioni fotografiche prodotte agli atti dell’azienda (cfr doc 6, 7 e 8), smentiscono in maniera evidente quanto dichiarato dal Barozzino, Lamorte e Pignatelli circa l’assenza di qualsiasi distinzione visiva sul pavimento dei luoghi dove si sono svolti i fatti.

Del resto tale affermazione, oltre che contrastare con quanto riferito in modo chiaro e puntuale da pressoché tutti i testi escussi in precedenza (sin già dalla fase sommaria), appare inattendibile anche per altre considerazioni. Infatti, i tre licenziati dichiaravano (n.b. spontaneamente e non su domanda) di avere visionato, perché mostrato loro dai difensori del sindacato opposto nel corso del giudizio, copia della documentazione fotografica agli atti dell’azienda (ciò avveniva prima che il giudice esibisse loro gli originali, a colori, mai visti prima). Orbene, non è dato capire come questi possano avere disconosciuto la presenza di zone colorate su copie fotostatiche in bianco e nero (cfr dichiarazione di Lamorte).

Poi, è difficile credere, secondo quanto da loro riferito, che gli stessi percorsi AGV e pedonali in alcune UTE del medesimo stabilimento di S.



Nicola siano segnalati ed in altri (tra cui, guarda caso, il posto dove si sono svolti i fatti), inspiegabilmente, no.

Appare anche strano che un combattivo rappresentante per la sicurezza come il Barozzino non abbia mai segnalato prima, nel corso degli anni, all'azienda una tale palese violazione alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Ancora più strano è che la prospettata assenza di segnaletica orizzontale sui luoghi non sia mai stata dedotta prima dal sindacato; ciò non è avvenuto negli atti e nell'istruttoria della fase sommaria né negli atti introduttivi e durante le deposizioni del giudizio di opposizione.

Pertanto, la presenza della segnaletica orizzontale a delimitazione delle diverse aree riservate al passaggio degli AGV ed allo stazionamento dei pedoni sulla zona dove sono avvenuti i fatti per cui è causa il 6 e 7 luglio u.s. è comprovata da più elementi tra loro concordanti.

In primo luogo dai riferimenti ai colori (rispettivamente rosso e giallo) delle diverse linee, fatti dai protagonisti di tali avvenimenti nelle diverse deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio (citate sopra come esempi).

Oltre che oggetto diretto della percezione sensoriale e ricordo dei presenti, la circostanza appare inoltre essere rafforzata dalle conformi (alle suddette dichiarazioni) riproduzioni fotografiche dei luoghi così come si presentavano in epoca immediatamente prossima e successiva allo sciopero (doc. 6, 7 e 8 della Sata) riferito in atti (che raffigurano una situazione corrispondente a quella descritta dai testi).



Anche il riferimento alla presenza di tale segnaletica solo (stranamente!) presso alcune altre UTE, ammessa dai tre licenziati, proprio perché inverosimile, sembrerebbe rafforzare la ricostruzione dei luoghi in tal senso. Del resto, la riferita assenza della linea gialla, oggetto della deposizione di Barozzino, Lamorte e Pignatelli, avvalorata dalle foto esibite (ma non acquisite) in giudizio, poiché riferita ad un momento di gran lunga successivo a tale epoca (udienza del 17.5.11), non è idonea a provare il contrario ma (ed al massimo) semplicemente l'assenza nel momento di esecuzione di quei lavori di manutenzione a cui il procuratore p.t. dell'azienda aveva fatto riferimento a verbale.

Lo dimostra il fatto che prima di tale udienza il sindacato non aveva mai contestato l'assenza di idonea segnaletica sui luoghi degli avvenimenti ed all'epoca dei fatti.

Ma pur volendo sul punto accettare ingenuamente la prospettazione della Fiom, andando contro a quei molteplici e concreti riscontri probatori a cui si è fatto cenno, si può davvero ritenere che mentre tutti i presenti, per loro stessa ammissione resa a verbale, sapessero che lì non potevano sostare (lo si ripete, no "non transitare"), tant'è che prontamente, dopo i richiami, si ponevano ai lati della banda magnetica, solo e proprio i tre licenziati, di cui due (Barozzino e Lamorte) di lunga e comprovata esperienza lavorativa e sindacale, ignorassero la circostanza?

Ciò sarebbe potuto accadere per un neofita (ma neanche pure, come si dimostrerà).

Infatti, quand'anche avessero inizialmente ignorato il dato, se ne sono resi conto dopo i primi richiami, quando, anziché conformarsi a tutti i loro



colleghi di lavoro, rispondevano “e se qui non possiamo stare, diccelo tu dove dobbiamo andare!”.

Nemmeno veritiera è la circostanza secondo cui né il Barozzino né il Lamorte avrebbero risposto alle ripetute contestazioni del Tartaglia dicendo “che, ti si è incantato il disco?” e “ se qui non possiamo stare, dicci tu dove dobbiamo andare!”.

Senza voler richiamare le numerose precedenti deposizioni in senso contrario presenti nei verbali di causa (a cui sopra si è fatto cenno), basti ricordare la stessa deposizione del Pignatelli, il quale invece ricordava la frase “ti si è incantato il disco?”, però, stranamente, non ricordava essere stata detta da uno dei due suoi colleghi sopra indicati (visto che non era stato lui né gli altri presenti che, nel frattempo, avevano da loro preso, anche fisicamente, le distanze); lo ricordava invece il Lamorte che attribuiva la frase “probabilmente” al Barozzino.

Palesamente falsa è anche la circostanza secondo cui, all’esito dello sciopero per cui è causa, sarebbero stati altri rappresentanti sindacali e non lo stesso Lamorte a prendere l’iniziativa della redazione della dichiarazione sulla regolarità della protesta versata in atti, fatta, secondo l’assunto di Lamorte e Barozzino, non certo per proteggere il più debole (giuridicamente) Pignatelli (così rifiutando quell’intento filantropico che pure altri -Petrilli-, forse immeritadamente, pur gli aveva attribuito).

Peccato invece che Petrilli ed Evangelista abbiano, rispettivamente, attribuito al Lamorte l’iniziativa della redazione di tale atto in difesa proprio del Pignatelli.



Anzi, il teste Fontana ricordava come fosse stato proprio Lamorte a pretendere l'inserimento nel documento del riferimento "all'atteggiamento provocatorio del Gestore Operativo".

Dulcis in fundo, è da chiedersi come prestare importanza e credibilità alla giustificazione addotta dal Lamorte, secondo cui il fermo della produzione loro contestato dal Tartaglia era stato ricondotto per errore alla loro partecipazione alla sciopero piuttosto che alla irregolare persistenza sulla banda magnetica. E' lui stesso, infatti, dopo avere ricordato di avere partecipato in passato a numerosi scioperi, a dire che in tali altre similari situazioni nessun responsabile aziendale si era mai permesso (per ciò solo) di esigere dai manifestanti la ripresa dell'attività lavorativa.

Come prestare credito ad una ricostruzione (cfr cap. 16) della O.S. secondo cui il Barozzino, chiamato in aiuto e soccorso dal Lamorte con la telefonata della 2,24, rientrato sì prontamente sui luoghi, invece di avvicinarsi subito al collega in difficoltà, chiedere cosa fosse avvenuto e prenderne le difese, si fermava a ben venti metri di distanza, per poi intervenire solo successivamente?

Quanto, invece, alla circostanza strettamente personale riferita dal Barozzino, volta a dimostrare la preesistenza ai fatti per cui è causa di un complotto aziendale posto in essere dal Tartaglia stesso nei suoi confronti al fine di licenziarlo (cosa che comporterebbe l'illegittimità del licenziamento e la sussistenza dell'invocata antisindacalità, secondo gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati), anche qui giova sottolineare che tale tesi appare inverosimile anche per almeno un ulteriore duplice ordine di considerazioni (in aggiunta alle considerazioni sopra esposte).



Infatti, questi dichiarava che già dal 26.5.10, per avere ricevuto un sms che lo metteva in guardia, era a conoscenza di essere attenzionato dal Tartaglia.

Orbene, è inverosimile, poiché irrazionale, che un lavoratore che già da tempo sa di essere futuro bersaglio e destinatario di prospettati provvedimenti disciplinari a suo carico, pubblicamente si metta in condizione di farsi contestare ripetutamente proprio da quel responsabile che sa essere pronto a punirlo; una persona di buon senso, invece, avrebbe fatto esattamente il contrario, allontanandosi come tutti gli altri presenti.

Ma è il contenuto stesso di quanto riferito dal Barozzino ad essere contrario ad ogni logica. Come si può affermare che il Tartaglia “prende dei soldi per licenziare persone” quando questi, per organigramma aziendale, non ha giuridicamente alcun potere di licenziare nessuno?

Infatti, sia le contestazioni disciplinari sia i licenziamenti sono firmati da diverso e ben più elevato dirigente aziendale.

Senza tacere l'ulteriore inverosimile fatto che stranamente il Barozzino non ha mai chiesto al Petrilli come e perché questi fosse venuto a conoscenza della prassi del Tartaglia di prendere soldi per licenziare persone visto che tale circostanza riguardava anche lui direttamente (lo ammette in sede di interrogatorio).

Analoghe considerazioni devono farsi in merito alle dichiarazioni rilasciate sulla medesima circostanza dai testi Stancheri, Barozzino Incoronata, Petrilli.

Anche il richiesto esperimento giudiziale mediante simulazione contestuale all'ispezione dei luoghi, per mezzo di perito, nulla avrebbe aggiunto a completamento dell'istruttoria già svolta ed alla ricostruzione dei fatti




oggetto di causa, apparendo attività defatigatoria oltre che onerosa per le parti. Detta attività sarebbe stata non assolutamente indispensabile anche in considerazione della produzione agli atti dell'opponente della copia del manuale di funzionamento degli AGV e della deposizione resa sul punto dal teste Parisi. Del resto, una simulazione volta a riprodurre l'arresto del carrello sarebbe apparsa inutile rispetto all'oggetto dell'accertamento, consistente nell'ostacolo alla ripresa della produzione piuttosto che al sabotaggio (cd contatto).

Inoltre, è da considerare anche che sarebbe stato praticamente impossibile individuare con assoluta certezza proprio quel carrello AGV oggetto degli avvenimenti per cui è causa, essendo più d'uno gli AGV che transitano su quel percorso; la circostanza non è di poco conto se si considera che potrebbero esserci delle differenze più o meno tollerabili nella taratura dei sensori dei diversi carrellini secondo la procedura tecnica riportata nel relativo manuale di funzionamento.

Il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione

Ciò precisato, rimane tuttavia da verificare se la massima sanzione irrogata come reazione dall'azienda sia stata o meno proporzionata a tale comportamento illegittimo, tenuto conto delle modalità e circostanze con cui in concreto è stato posto in essere, ciò perché, secondo i consolidati indirizzi giurisprudenziali innanzi richiamati, l'antisindacalità della condotta potrebbe essere stata concretizzata proprio adottando una punizione sproporzionata per eccesso.

Le modalità della condotta concretamente posta in essere dai tre lavoratori licenziati e la loro idoneità a scuotere irrimediabilmente l'elemento fiduciario



che è alla base del rapporto di lavoro portano a ritenere sussistente la proporzione della sanzione irrogata.

Infatti, va nuovamente evidenziato che i tre sono stati “formalmente” ed “individualmente” contestati dai responsabili aziendali **più volte**, ed invano (circostanza riferita da pressoché tutti i testi escussi; del resto non si spiegherebbe altrimenti nemmeno la frase riferita in risposta da Barozzino in tale contesto: “che, ti si è incantato il disco?”); ciò avveniva dopo che già tutti gli altri manifestanti erano stati inizialmente richiamati e resi edotti della loro posizione, tanto che questi subito provvedevano ad allontanarsi dal percorso dell’AGV. La circostanza comprova il formarsi in quel frangente dell’elemento psicologico intenzionale in capo ai tre, che decidevano, deliberatamente, di persistere nell’intento ostruzionistico (dato confermato dalla riferita minaccia del Barozzino di estendere tale forma di protesta all’intero montaggio, cfr dichiarazioni resa, tra i tanti, da Marino Patrizio).

Tale condotta era di fatto accompagnata da **un atteggiamento irrispettoso e provocatorio**, volto al pubblico ludibrio di chi, lavoratore non partecipante alla protesta indetta e loro superiore gerarchico, in nome e per conto dell’azienda, tentava di ripristinare il funzionamento dell’AGV e continuare la produzione (che si noti bene era già stata ripresa, seppur per soli pochi minuti); in tale contesto devono, appunto, essere inserite le frasi del Barozzino “che, ti si è incantato il disco?” (circostanza che sottolinea il fatto che per loro non era necessaria la ripetuta contestazione e che avevano capito bene ciò che veniva agli stessi imputato) e “tu mi devi dare del lei”



(che però lui è il primo a non dare al giudice dell'opposizione durante tutto il suo interrogatorio, così come del resto gli altri due suoi colleghi!).

A ciò si aggiunga la **grave insubordinazione** ed il plateale disconoscimento dei ruoli all'interno dell'azienda; infatti, il Barozzino, rivolgendosi al Tartaglia, gli diceva che questi "non era nessuno (però poi stranamente si per intimorire Laspagnoletta!) per poter dire ai lavoratori che cosa dovevano fare" (cfr, tra le tante del medesimo tenore, le dichiarazioni rilasciate dal Miele Fulvio all'udienza del 15.3.11).

Sul punto è da rilevare come l'insubordinazione ed il comportamento oltraggioso, oltre a costituire violazione del dovere di obbedienza del lavoratore di cui all'art. 2104 c.c. (che la difesa dell'O.S. ritiene di dover considerare essere stato sospeso nel caso in esame, durante lo sciopero), sia in contrasto anche con l'etica comune e con i più generali principi giuridici di correttezza e buona fede che comunque devono permeare lo svolgimento del rapporto di lavoro in atto tra le parti.

Infatti, la suprema Corte ha stabilito che *"la reiterata insubordinazione del lavoratore ad un ordine legittimo del datore di lavoro può legittimamente essere posta a base di un licenziamento per giusta causa, se la mancanza commessa è tale da provocare - secondo l'accertamento del giudice di merito - la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui il contratto collettivo preveda condizioni più restrittive per il licenziamento in tronco, e così pure in caso di mancata affissione del codice disciplinare, in quanto una mancanza che implichi la consapevole ribellione nei confronti dell'imprenditore, oltre a comportare la evidente violazione del precetto dell'art. 2104 cod. civ. relativo al dovere di obbedienza del*



lavoratore, ed essere riconducibile alla nozione legale di giusta causa, si pone manifestamente in contrasto con l'etica comune, cioè con i valori generalmente accettati dalla collettività” (Sez. L, Sentenza n. 2179 del 25/02/2000).

Ma anche **la pubblica minaccia** di Barozzino di estendere tale forma di protesta a tutto il montaggio, non solo alle UTE tre e quattro (cfr quanto dichiarato sul punto, tra i tanti, dal teste Parisi) dimostra la gravità dell'accaduto e di quanto prospettato (circostanza che ha sicuramente inciso sulla persistenza del rapporto di fiducia anche nel futuro).

Orbene, se la condotta di Lamorte e Pignatelli inizialmente può apparire meno grave, va invece evidenziato che è stata permeata di uguale disvalore giuridico.

Infatti, questi altri due lavoratori, con un comportamento tacito concludente, non solo non si dissociavano da quanto detto dal Barozzino (ed a differenza di quello che subito avevano fatto tutti gli altri manifestanti, prendendo anche fisicamente le distanze da loro), ma, anzi, persistendo nella loro condotta ostruzionistica, rafforzavano l'altrui (del Barozzino) proposito.

Basti sul punto considerare il comportamento del Pignatelli che inizialmente si trovava defilato rispetto al percorso dell'AGV, vicino ad altri lavoratori ed intento a leggere i dati di una busta paga, poi, proprio dopo le prime e formali contestazioni rivolte agli altri due colleghi, li raggiungeva fisicamente e si poneva, a braccia conserte, sulla banda magnetica nella zona loro interdetta (tant'è che poi gli veniva chiesto di fornire le proprie generalità dal responsabile aziendale).



Tale modalità di protesta, oltre che sul piano strettamente giuridico, veniva sin da subito percepita come illegittima sindacalmente anche da tutti gli altri manifestanti, tra cui alcuni rappresentanti di altre sigle sindacali, i quali si dissociavano sia prima, spostandosi fisicamente ai bordi del percorso dell'AGV ed invitando i tre a fare altrettanto (è il caso dell'invito a prendere un caffè rivolto dal teste Petrilli al Barozzino), sia successivamente, manifestando psicologicamente delle perplessità e rimostranze nel sottoscrivere la dichiarazione di corretto svolgimento della protesta (in particolare Logrippo, Massari e Fontana; cfr dichiarazioni dei testi Logrippo e Massari), di cui lo stesso Lamorte si era reso promotore (cfr dichiarazione di Petrilli) ed il Barozzino (cfr dichiarazione del teste Logrippo) si era tanto premurato di approntare al fine di tutelare il Pignatelli, quale soggetto più debole rispetto a loro, che infatti non ricopriva alcuna carica sindacale, ma che, si badi bene, paradossalmente non viene nemmeno citato indirettamente in tale documento (infatti, una cosa sarebbe stato dire che il Pignatelli non aveva alcuna responsabilità, altra che tutto in generale si era svolto nel rispetto delle regole). E' alquanto strano che proprio il beneficiario delle tutela, il destinatario diretto, non sia stato menzionato nell'atto o, per lo meno, non sia stata premessa, per iscritto, la finalità di tale dichiarazione.

Del resto, lo stesso teste e sindacalista Petrilli Donato, alla fine delle dichiarazioni rilasciate nel verbale di udienza del 21.10.10, su domanda del Giudice tesa ad evidenziare la contraddizione del comportamento tenuto, ossia nell'essersi guardato bene dal porsi sulla banda magnetica, nell'aver rivolto l'invito al Barozzino di spostarsi e prendere un caffè, per non condividere tali forme di protesta, ed avere successivamente sottoscritto la



dichiarazione riguardante la regolarità della protesta, si giustificava dicendo che “lo abbiamo dovuto fare perché è prassi” e che “tuttavia se avessi saputo all’epoca che il contenuto di tale documento non sarebbe rimasto in ambito aziendale, forse non l’avrei sottoscritto”.

Ciò si spiega perché tale dichiarazione scritta (versata in atti) doveva avere una valenza meramente “interna” all’azienda e non, evidentemente, in ambito giudiziario o nei confronti dell’opinione pubblica.

Conseguenza del comportamento illegittimamente tenuto dai tre lavoratori licenziati è stato **il grave danno economico** subito dall’azienda opponente (circa quindici auto non prodotte), gravità da rapportare alla particolare situazione di crisi economica e di difficoltà vissuta dal mercato automobilistico in generale ed in special modo dalla Sata in considerazione dei non gratificanti dati statistici relativi alle vendite dei modelli prodotti a San Nicola di Melfi e resi pubblici recentemente.

A ciò si aggiunga che il tempo in cui si è avuto il blocco della produzione riconducibile alla condotta esclusiva di Barozzino, Lamorte e Pignatelli è stato tutt’altro che trascurabile (secondo l’assunto Fiom solo un paio di minuti, pretendendo per assurdit  logica prima che giuridica di confrontare un dato oggettivo ed imm modificabile [tuttavia noto solamente a posteriori rispetto all’accadimento dei fatti] quale l’orario delle 2,24 del tabulato telefonico, non con altro dato altrettanto oggettivo e certo ma con dati “soggettivi” rimessi al ricordo [tuttavia concordante come si dir ] dei testi di momenti vissuti ben tempo prima [i quali durante il richiamo opportunistico alla concitazione dei fatti non stavano certo con il cronometro alla mano a preconstituirsì la prova] circa l’arrivo del Tartaglia e la ripresa della




produzione, riferiti con tollerabili ma naturali discrasie percettive e poi riportati nelle lettere di contestazione); infatti, tale fase, durata secondo quanto concordemente riferito da molteplici testi escussi (Massari, Evangelista, Restaino, Forte, Manniello e Petrilli) in *circa* (o in media, che dir si voglia) 10 minuti (ossia grosso modo dalle 2,20 alle 2,30), è stata tale da cagionare oltre che la mancata produzione di *circa* (in via prudenziale, non volendo incorrere in censure della O.S.) quindici auto, anche la necessità per l'azienda di retribuire gli oltre cento dipendenti che avevano deciso di non scioperare, rimasti inattivi durante il perpetuarsi dell'illecito dei tre licenziati.

Concludendo, una volta accertata quindi l'illegittimità della condotta dei tre lavoratori e l'estraneità di essa dall'ambito dello sciopero (infatti, sul punto il Logrippò, nel verbale del 21.10.10, dichiarava che non aderiva alla minaccia di estendere la protesta all'intero montaggio perché "era fondata su motivi esclusivamente personali"), non può ritenersi antisindacale il licenziamento dei medesimi, risultato tra l'altro proporzionato alle modalità di tale condotta, sotto il profilo che sia stato intimato soltanto a chi era sindacalmente attivo per la Fiom.

Ed invero, escluso che tale condotta potesse essere giuridicamente ritenuta quale esplicazione del diritto di sciopero e stabilito che il licenziamento era stato intimato in ragione di essa, la partecipazione allo sciopero e la qualità od appartenenza dei soggetti appaiono, come tali, **estranei** alla causa ed ai motivi della misura adottata (essendosi trattato di una mera coincidenza).

Pertanto, il lamentato effetto intimidatorio non potrebbe essere riguardato esclusivamente che in relazione a tale condotta e non già con riferimento



allo svolgimento dell'attività sindacale ed alla partecipazione allo sciopero fintanto che questo si era mantenuto nel rispetto del limite di cui si è precedentemente detto.

Si è conseguentemente fuori da ogni ipotesi di discriminazione che possa avere rilevanza a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori.

La difficoltà interpretativa della materia e la complessità della vicenda, considerata anche la soccombenza reciproca in entrambe le fasi del giudizio, nonché il particolare contesto di aspro confronto sindacale in cui sono maturati i fatti posti a base dei licenziamenti impugnati, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni (ex art. 92, comma 2, c.p.c.), per compensare per intero le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Melfi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Amerigo Palma, pronunciando sul ricorso in opposizione ex art. 28 L. n. 300/70 (cd. Statuto dei Lavoratori) proposto da S.A.T.A. – Società Automobilistica Tecnologie Avanzate - S.p.a., nei confronti di FIOM-CGIL di Potenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
- 2) Ordina la pubblicazione del presente dispositivo, entro 30 gg. dalla sua pubblica lettura in udienza, a cura e spese della O.S. opposta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica";
- 3) Compensa per intero le spese di lite,
- 4) Motivazione riservata in gg 7 data la particolare complessità della controversia.



Così deciso in Melfi, il 14 luglio 2011

Il G.U.

in funzione di Giudice del Lavoro

dott. Amerigo Palma



TRIBUNALE DI MELFI

Reg. in la Cancelleria oggi 15-7-2011

IL CANCELLIERE GI
IL CANCELLIERE
- Dott. Michele Fasia -

